



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

La Federazione Ornicoltori Italiani, al fine di salvaguardare il concetto e le finalità dell'allevamento ornitologico a scopo amatoriale e sportivo, comunica e trasmette di seguito un rendiconto delle attività fin qui intraprese a tutela degli interessi degli iscritti.

La Federazione Ornicoltori Italiani, già durante lo svolgersi delle fasi dibattimentali prodromiche all'approvazione della L. 22 aprile 2021, n. 53, recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020* ha dato ampio dispiegamento delle proprie risorse umane e dei propri mezzi, al fine di tutelare i propri scopi statutari, legati all'allevamento amatoriale degli uccelli.

L'art. 14 della prefata L. 53/2021, recante *Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale* («normativa in materia di sanità animale» come noto ha visto l'introduzione alla sua prima alinea, della lettera q), figlia di un emendamento proposto in Commissione, per vero dire non particolarmente brillante quanto a formulazione e tecnica legislativa.

La disposizione è la seguente: “*Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 [...] q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette*”.

La cattiva tecnica legislativa si appalesa sol per il fatto che le norme penali che sanzionano il commercio di specie protette sono già presenti nell'ordinamento (si veda, ad esempio, la l. 150/92 per le specie di cui al Regolamento 338/97, nonché il codice penale per la fauna selvatica in combinato disposto con la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 e con l'art. 30, comma primo, lett. b) della L. 157/92, in quanto esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione, menzionate dall'art. 2, comma primo, lettera c) della medesima legge 157/92).

In altri termini, a prescindere dall'esorbitanza della previsione di cui all'ultima parte della lettera q) dall'oggetto della legge comunitaria, si tratta di una disposizione assolutamente pleonastica.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Parimenti una lettura decontestualizzata del primo inciso – volto a vietare importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica – è tale da destare soverchi timori, sol che si consideri come i decreti attuativi debbono tenere in considerazione l’oggetto della direttiva o del regolamento ai quali danno attuazione. Nel caso di specie si versa in materia di sanità animale e di zoonosi, pertanto la cornice entro la quale può muoversi il legislatore delegato (il Governo, nel caso di specie) è limitata. Si noterà anche l’aggettivo “*specifico*” premesso al sostantivo “*divieto*”, ove la specificità non può che essere riconnessa all’oggetto del regolamento attuato. In altri termini l’articolo non pare prevedere un divieto di carattere generale, ma teleologicamente orientato ai fini portati dal Regolamento attuato.

Infine desta perplessità il richiamo alla *conservazione*, che molti affrettatamente hanno inteso come *detenzione*, pur non trattandosi affatto di dittologia sinonimica, ma di due concetti ontologicamente ben distinti. La *conservazione* è infatti apparsa nella normativa di attuazione delle previsioni unionali sulle specie invasive: è stata ivi regolamentata la gestione degli esemplari di fauna invasiva già presenti in commercio e così se ne è disciplinata la *conservazione*.

A prescindere da queste premesse interpretative, non dimenticando il fondamentale art. 269 del regolamento 2016/429, per il quale è consentita da parte degli Stati membri l’adozione di misure supplementari o più rigorose oltre a quelle stabilite dal regolamento (paragrafo 1), sempreché “*2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 rispettano le norme stabilito nel presente regolamento e: a) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri*”, si descrivono –necessariamente in forma riassuntiva – le varie iniziative intraprese dalla Federazione.

La FOI è un ente del terzo settore, che persegue, senza scopo di lucro, le finalità indicate all’art. 5 dello Statuto, l’interesse dalla stessa portato innanzi si compendia così nella tutela delle specie e razze allevate e nella salvaguardia e sviluppo dell’allevamento sportivo, anche nella organizzazione di mostre ornitologiche.

L’iniziativa legislativa è limitata a cinque soggetti: parlamento, governo, iniziativa popolare di cui all’art. 71² Cost., CNEL e Consigli Regionali. In altri termini (per quanto sia ovvio e dovrebbe essere notorio) l’iniziativa di legge compete agli organi costituzionalmente individuati, tra i quali non vi è la Federazione, che non può così intervenire in via diretta nella proposta di leggi e, tantomeno, nelle fasi della loro approvazione. Queste ultime sono rimesse al Parlamento e, per i decreti legge (come è il caso di specie) al Governo.



Federazione Ornicoltori Italiani

ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

La Federazione si è tuttavia attivata, pur nella piena osservanza della sua apoliticità (come disse l'etologo spagnolo Sabater “*io sono apolitico e areligioso. Credo in Darwin*”) **al fine di potere rappresentare le legittime istanze dei propri associati nelle sedi parlamentari ed amministrative deputate alla approvazione del decreto legislativo.**

In sede di approvazione della legge 53/2021 il Parlamento ha adottato l'emendamento.

Successivamente si sono svolte interlocuzioni atte a promuovere l'eventuale abrogazione della disposizione; attualmente giace in Parlamento una proposta di legge in tal senso.

In occasione dell'approvazione della c.d. Legge finanziaria 2021, la Federazione ha redatto il testo di un emendamento additivo, col quale, oltre ad escludere l'applicazione della lettera q) dall'ambito ornitologico, si disponeva una semplificazione notevole nella gestione delle procedure CITES a favore degli allevatori di uccelli.

A seguito di serrati contatti con gli uffici legislativi del Senato è emerso un testo di emendamento (invero unilateralmente rielaborato dal Senato e non pienamente perspicuo sotto certi versi), che riguardava unicamente la questione CITES.

In esito al taglio degli emendamenti (la falcidia ha riguardato il 90% degli emendamenti proposti), quello della FOI non è stato discusso.

Qui la relazione di accompagnamento redatta dalla Federazione e, di seguito, il testo dell'emendamento come rielaborato dal servizio del Senato:

[1.] La misura proposta comporta un incremento delle entrate ed una riduzione di spesa.

[2.] Incremento delle entrate.

La proposta misura prevede il versamento della somma di 50,00- euro a favore del Ministero dell'Ambiente da parte di qualunque persona allorquando intenda avvalersi del sistema di identificazione in essa delineato. Il numero dei soggetti che allevano o detengono *Aves* inseriti nelle appendici CITES si aggira nell'ordine delle decine di migliaia.

L'Italia è il paese europeo con la più ampia popolazione di uccelli domestici ed il numero di soggetti che intraprende questa attività è in aumento.

Il passaggio al regime identificativo a mezzo di anello appare essere quasi scontato per gli allevatori amatoriali: a fronte di un mercato limitato al territorio dell'UE, senza importazioni da Stati terzi e soprattutto senza prelievi in natura, il sistema di registrazione a mezzo di registro cartaceo, alquanto



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

macchinoso e comportante il facile rischio di cadere in errori meramente formali di compilazione, sistema ideato al tempo in cui vi era un costante flusso di importazioni estere.

Si stima pertanto che la modifica importi un consistente introito per le casse dello Stato.

[3.] Riduzione delle spese.

Il Ministero dell'Ambiente produce e distribuisce una copiosa quantità di registri cartacei, modello EB, previsti e regolati attualmente dal Decreto Interministeriale 8 gennaio 2002, recante *Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali*, pubblicato in G.U. 18 gennaio 2002, n. 15, atti a registrare qualsivoglia spostamento, ad eccezione delle donazioni, anche di uccelli vivi nati in cattività inclusi nella convenzione CITES.

[4.] La tenuta del registro è infatti richiesta anche per esemplari vivi di specie animali incluse nell'allegato B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm., come definiti dall'art. 8-sexies della L. 7 febbraio 1992, n. 150, quand'anche nati in cattività in Italia e foss'anche per un singolo spostamento a titolo di mera permuta.

[5.] A partire dall'anno 2005 l'Unione Europea ha vietato l'importazione di uccelli selvatici (si vedano le decisioni della Commissione n. 2005/759, 2005/760 e 2006/522) da paesi terzi.

Il divieto di importazione è divenuto permanente dal luglio 2008, quando il Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 ha stabilito le *condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena*.

In conformità al Regolamento, non si hanno importazioni di uccelli selvatici catturati in natura: il divieto si riferisce a tutti gli uccelli, a prescindere dal loro *status* di conservazione.

[6.] Uno studio pubblicato su *Science Advances* (2017) da L. Reino *et al. Networks of global bird invasion altered by regional trade ban*, scritto in collaborazione tra l'Università di Porto, l'Università di Lisbona, il Museo di Scienze Naturali di Madrid, Museo di Storia naturale di Copenhagen, università di Copenhagen, Università di Ghent in Belgio, Università di Antwerp, Museo zoologico di Bonn ha confermato, sulla base di dati empirici, la tenuta del divieto su tutto il territorio UE.

[7.] Per gli uccelli vivi riprodotti in cattività in stabilimenti di allevamento riconosciuti, *posti al di fuori dell'UE*, la normativa comunitaria ritiene che il marcaggio con *anello chiuso continuo applicato alla zampa* costituisca un sistema identificativo valido ed atto ad escludere che gli esemplari provengano da prelievi in natura. Lo stesso, tantopiù dovrebbe ritenersi per gli uccelli riprodotti nel territorio nazionale.

[8.] Si tratta invero di un sistema già vigente in territorio unionale: ad esempio il *Regolamento del Segretario di Stato per gli affari economici del 16 ottobre 2016, n.WJZ / 16153443, recante norme di attuazione della legge sulla*



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

conservazione della natura e del decreto sulla protezione della natura emesso a livello interministeriale nei Paesi bassi, paragrafo 3.4.3., articolo 3.19 avente ad oggetto *Esenzioni per uccelli allevati e specie negli allegati CITES* esenta dalle procedure CITES gli uccelli che portino un anello chiuso sulla zampa, *emesso legittimamente da un ente governativo di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, o da un'organizzazione riconosciuta da un ente governativo di uno Stato diverso dai Paesi Bassi.*

Equalmente può dirsi per la Francia, che all'*Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques*, art. 3, comma primo, dispone:

“Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce”. Inoltre esenta gli allevatori amatoriali dalla necessità di dovere ricorrere all'intervento del veterinario, al comma terzo dell'art. 6: *“Par exception, le marquage peut être pratiqué : - par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage”*.

[9.] Per «*anello chiuso continuo applicato alla zampa*» si intende un anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo. La descrizione di analogo tipo di anello si trova all'art. 66, comma ottavo, del Reg. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[10.] Se il marcaggio è criterio identificativo valido per gli uccelli riprodotti al di fuori dell'UE, tantopiù lo può essere all'interno del territorio unionale, ove le importazioni sono vietate da ormai quindici anni. Il patrimonio ornitologico europeo è ormai divenuto sostanzialmente autoctono, con l'esclusione di prelievi in natura. Nel caso di specie viene introdotto anche l'obbligo di personalizzazione dell'anello: l'anello reca infatti l'anno di emissione, un numero progressivo ed un codice identificante il soggetto anellante. L'animale è pertanto dotato di un codice unico, che consente di risalire al proprietario originario.

[11.] Sulla base di queste premesse, l'introduzione della misura del marcaggio in vece della registrazione cartacea dei movimenti, comporta un notevole risparmio sia nella emissione e distribuzione dei registri, sia nell'ampliata disponibilità temporale del personale (agevolando a sua volta le operazioni di controllo e monitoraggio), sia nel carico di lavoro. La presenza di un anello inamovibile emesso da una Federazione rappresentativa, recante i dati dell'allevatore, esclude altresì l'effettuazione di complessi e sovente non risolutivi test genetici su esemplari privi del marcaggio stesso. Attualmente infatti non vi è obbligo di marcaggio per gli uccelli di Allegato B, cosicché per essi è notevolmente arduo risalire ai parentali (il



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Ministero si limita -non potendo esulare dal solco tracciato dalla vigente normativa – a caldeggiai l'anellamento degli animali in Allegato B, senza però poterlo imporre).

Rimane pertanto in vigore il regime più articolato previsto per gli Uccelli privi di marcaggio, mentre lo speciale marcaggio previsto dall'emendamento fa le veci della denuncia di nascita ed esenta l'allevatore dalla tenuta di un registro, reso di fatto superfluo.

[12.] In Italia l'allevamento amatoriale è largamente diffuso e fa capo, a livello organizzativo, a più associazioni federate nella FOI, la più grande Federazione di allevatori amatoriali a livello mondiale. Essa emette anelli recanti un codice alfanumerico personale (c.d. RNA, Registro nazionale allevatori) atti a consentire di individuare il soggetto anellante e così di risalire ai riproduttori che hanno generato il soggetto anellato.

All'art. 5 della L.7 febbraio 1992, n. 150 è aggiunto il seguente comma 5-ter:

“5-ter Per gli esemplari della Classe *Aves* di cui all'articolo 2, comma 1, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-bis ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis del presente articolo. Al fine di potersi avvalere della disposizione del presente comma, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde *una tantum* al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00- euro”.

“«Art. 157-bis.

(Sperimentazione di sistemi di marcaggio di esemplari vivi della Classe AVES 2)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offre servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini, è istituito presso il ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare linee di indirizzo per la progressiva sostituzione dei registri cartacei dei movimenti con moderni sistemi di marcaggio, consistenti nell'applicazione di un anello chiuso continuo applicato alla zampa delle specie animali, in linea con gli orientamenti comunitari sull'adozione di sistemi identificativi validi a escludere la provenienza da prelievi in natura per gli uccelli vivi in stabilimenti di allevamento



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

riconosciuti, posti al di fuori dell'Unione europea. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del ministero della transizione ecologica, del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ispra e di una rappresentanza di 6 persone delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 luglio 2022.

2. In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, tenuto conto delle linee di indirizzo del tavolo tecnico di cui al comma 1, per gli esemplari di Classe AVES 2 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione e un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.

3. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 2, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde *una tantum* al Ministero dell'ambiente la somma di 50,00 euro.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000

NB: l'emendamento non è stato approvato, quindi permangono in vigore le disposizioni regolamentari sulla tenuta del registro già in vigore.

Successivamente, in occasione della legge sostegni -ter, ossia della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” è stata riproposta dalla FOI l'esclusione del settore ornitologico da quelli regolati dalla lettera q) dell'art. 14 della legge europea, oltre alle semplificazioni in materia di CITES. Questa volta il testo elaborato con gli uffici del Senato appare meglio formulato. In esso è stato espunto il riferimento alla lettera q). In sede di discussione tuttavia, la particolarità della materia ha comportato che venisse giudicato non proponibile e dunque non discusso.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Se ne riporta il testo.

"Art. 26-bis. (*Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali*)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe Aves, di cui all'allegato b) del regolamento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis, dell'articolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo il soggetto interessato corrisponde una tantum al Ministero della transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una banca dati interna al Ministero medesimo per l'inserimento dei dati identificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.".

NB Si ribadisce che si tratta di disposizione non approvata e che pertanto nulla muta rispetto a quanto precedentemente previsto per la tenuta dei registri CITES.

La FOI si è quindi fatta interlocutrice con il Ministero della Salute, Ufficio Benessere, Igiene, Zootecnia e Riproduzione Animale, incaricato di redigere la bozza dei decreti, che verrà quindi sottoposta al Consiglio dei Ministri, richiedendo una pubblica audizione e rappresentando quanto segue:



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

“[...] i decreti legislativi ad adottarsi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 devono osservare anche il criterio direttivo di cui alla lettera q) dell’art. 14 della legge 22 aprile 2021, n 53, ossia “*prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette*”.

L’art. 269 del regolamento 2016/429 consente da parte degli Stati membri l’adozione di misure supplementari o più rigorose oltre a quelle stabilite dal regolamento (paragrafo 1); inoltre “*2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 rispettano le norme stabilite nel presente regolamento e: a) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri*”.

Il decreto attuativo non pare pertanto potere ostacolare il movimento di animali esotici e selvatici tra gli stati membri, di talché il divieto dovrebbe concernere unicamente le movimentazioni con stati al di fuori dell’Unione.

Per quel che riguarda la Classe Ares (la legge delega enumera, in via più generica, gli *animali* senza distinzioni), già a partire dall’anno 2005 l’Unione Europea ha vietato l’importazione di uccelli selvatici (si vedano le decisioni della Commissione n. 2005/759, 2005/760 e 2006/522) da paesi terzi.

Il divieto di importazione è stato regolato in via permanente dal luglio 2008, quando il Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 ha stabilito le *condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena*.

In conformità al Regolamento, non si hanno importazioni di uccelli esotici e selvatici catturati in natura (fonte W) a differenza di Rettili, Mammiferi e Pesci: il divieto si riferisce a tutti gli uccelli, a prescindere dal loro *status* di conservazione.

In conclusione per la Classe Ares la materia oggetto del decreto delegato è già ampiamente regolata dalla legislazione unionale e nazionale vigente, teleologicamente orientata ai medesimi fini di tutela dalle zoonosi e così l’inclusione degli uccelli nei decreti legislativi finirebbe per comportare problemi di incertezza applicativa o di coordinamento normativo.

Particolare attenzione deve essere attribuita al lemma *conservazione*, figlio di affrettata e cattiva tecnica legislativa, lemma che non può venire equiparato alla *detenzione*.

Laddove il legislatore ha inteso regolamentare la detenzione, ha espressamente utilizzato in via esclusiva tale espressione. L’esempio emblematico è il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, ove ai considerando 18 e 34 ed all’art. 8 regolamenta per l’appunto la detenzione.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Una interpretazione esegetica adesiva alla *ratio* della legge ed al significato delle parole imporrebbe di interpretare la *conservazione* nel senso di cui all'art. 32 del citato regolamento 1143/2014, ossia di conservazione delle *scorte commerciali* di animali di cattura già presenti in territorio nazionale: "*1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o trasferimento agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ e ai fini di ricerca medica di cui all'articolo 8, purché tali esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità della loro riproduzione o fuoriuscita, oppure alla loro soppressione o al loro abbattimento in modo indolore per esaurire le scorte.*

2. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzati per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco dell'Unione purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

3. Se è stata rilasciata un'autorizzazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d'acquacoltura che è successivamente iscritta nell'elenco dell'Unione e la durata dell'autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ritira l'autorizzazione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

Sulla scorta delle osservazioni di cui innanzi ed in disparte ogni riflessione in ordine alla disamina di questioni attinenti al commercio ed alla conservazione da parte del Ministero della Salute, al fine di offrire ogni utile contributo volto al concepimento di testi normativi confacenti alle esigenze degli Allevatori amatoriali di uccelli e soprattutto non soggetti a non corrette interpretazioni, si richiede urgente audizione anche eventualmente in sede pubblica”.

La Federazione si è fatta promotrice di un disegno di legge volto a regolamentare l'allevamento amatoriale, scindendola dalla inattuale collocazione nella legge sulla caccia, completamente aliena rispetto al nostro settore, anche con l'intento di superare l'eterogeneità delle normazioni regionali. Ovvie ragioni di cautela, in questa fase, inducono a non palesarne i contenuti.

La Federazione monitora, con quotidiana sollecitudine, tutte le scarne nuove che pervengono da Roma, in ordine all'adozione dei decreti attuativi. Si farà naturalmente paladina della difesa di diritti ed interessi dei propri associati avanti ad ogni competente sede, considerando l'allevamento amatoriale una delle più elevate forme di tutela della natura e di rispetto verso gli animali allevati.

Si coglie l'occasione per specificare che la Federazione ha comunicato ai competenti Ministeri ed agli uffici Regionali e delle Province autonome sia il potenziale margine di tolleranza nel



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

diametro degli anellini ad uso ornamentale, sia le questioni insorte in ordine alla presunta non leggibilità degli anellini.

Qui i testi:

“Tra gli oggetti statutari della Federazione sono ricomprese “attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell’amore e della conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e i sistemi del loro corretto allevamento” (art. 4 dello Statuto, all. 1) e “tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale” (art. 5² dello Statuto).

La Federazione “per il tramite delle Associazioni federate, rilascia ai soci allevatori, ai soci allevatori allievi nonché agli Enti che ne facciano richiesta, i propri anelli istituzionali, individuali, inestensibili e inamovibili, indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore” (art. 5³ dello Statuto).

Gli anelli assolvono a finalità strettamente legate alle attività associative, cosicché vengono utilizzati nell’allevamento ornamentale ed amatoriale: per la partecipazione alle competizioni espositive e per gli obblighi prescritti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (recante disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica).

Cionondimeno alcune fonti legislative o regolamentari regionali regolamentano l’utilizzo dell’anello FOI anche in ambito venatorio.

Si tratta, segnatamente:

-dell’art. 26, comma 1-bis, recante determinazione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento della Legge regionale della Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 avente ad oggetto Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria, introdotto dalla L.R. Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, a tenore del quale:

“1-bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l’anello inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse”;

- l’articolo unico, comma 1-bis dell’Allegato C recante Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 della L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 avente ad oggetto Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, introdotto dall’art. 10 della L.R. Veneto 16 agosto 2007, n. 24 a tenore del quale:



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

“1-bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse”;

- l'art. 34⁴ recante *cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti* della L.R. Toscana del 12 gennaio 1994, n. 3, avente ad oggetto *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;
- dell'art. 1, punto 4, lett. b) della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto dell'8 agosto 2008, n. 2429.

Sulla base delle citate disposizioni, gli anelli erogati dalla Federazione Ornicoltori Italiani per l'identificazione degli esemplari a fini ornamentali ed amatoriali, vengono ritenuti atti ad identificare uccelli utilizzati quali richiami.

In disparte ogni questione legata alla alienità della Federazione Ornicoltori Italiani al processo formativo delle fonti legislative, si desidera rappresentare che le modalità costruttive e di fabbricazione degli anelli, pur garantendo l'esattezza della misura del diametro che essi recano inciso, possono presentare delle minime tolleranze produttive. Le tolleranze sono irrilevanti a fini amatoriali e sportivi, come pure a fini CITES, ove è richiesta unicamente l'inamovibilità dell'anello, garantita anche se lo stesso si scosta minimamente dalla misura indicata.

Tutto ciò premesso, la Federazione – statutariamente persegue fini esclusivamente amatoriali o sportivi anche per quel che attiene al tipo di anelli erogati – comunica a codesto Ministero la misura delle tolleranze produttive trasmessagli dalla società produttrice degli anelli”

“Oggetto: anelli per l’ornitologia – fornitura 2022 – verificazione di problemi di leggibilità – comunicazione – richiesta linee guida o indicazioni.

Spettabile Amministrazione,

la scrivente Federazione Ornicoltori Italiani – Ente del Terzo Settore (in sigla FOI-ETS), per il tramite delle Associazioni federate, a norma dell'art. 5⁵ dello Statuto, “*rilascia ai soci allevatori, ai soci allevatori allievi nonché agli Enti che ne facciano richiesta, i propri anelli istituzionali, individuali, inestensibili e inamovibili, indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore*”.

Nel corso della fornitura di anellini per il corrente anno, la produzione dei quali è appaltata ad impresa esterna, pare che abbiano avuto luogo alcuni episodi di sfogliamento o dissoluzione chimica dello strato di vernice presente sugli anelli consegnati agli allevatori, dopo qualche tempo dalla apposizione sulla zampa degli esemplari, oppure in seguito al contatto con detergenti ordinariamente utilizzati per l'igiene degli animali.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

In taluni casi oltre alla perdita cromatica è stato parimenti deleto l'insieme dei dati identificativi dell'animale e dell'allevatore anellante.

In esito alle segnalazioni in tal senso pervenute, la Federazione ha prontamente comunicato l'insorgenza del problema all'impresa appaltatrice, la quale ha sospeso la produzione della problematica linea di anelli, proseguendo con la fabbricazione di anelli immuni a difetti incidenti sulla leggibilità. Si è, per quanto richiesto, proceduto anche alla sostituzione degli anelli già consegnati.

Ciò premesso, la FOI-ETS, in considerazione del rilievo che l'eventuale non leggibilità dell'anello può determinare, salva e ribadita ogni responsabilità concreta della impresa appaltatrice, fornirà a codesta Amministrazione, ove richiesta, ogni utile informazione in suo possesso (numero di anelli rilasciati ad un allevatore od Ente, loro diametro data della spedizione *et sim.*).

Chiede del pari che vengano comunicate delle linee guida – da potere palesare agli allevatori – o comunque delle indicazioni in ordine alle azioni da intraprendere o alle comunicazioni da effettuare, qualora venisse riscontrato da parte dell'allevatore un problema di non leggibilità dell'anello”.

Segreteria: Via Caorsana, 94 - Località Le Mose - 29122 Piacenza - tel. 0523.593403 - fax 0523.571613
web: www.foi.it - e-mail: segreteria@foi.it
